
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, diversa lettura delle risultanze istruttorie: ammissibilità

Non rappresenta questione nuova inammissibile in appello ai sensi dell'[art. 345 c.p.c.](#), la prospettazione difensiva che, facendo riferimento ad elementi già regolarmente acquisiti agli atti nel giudizio di primo grado, contesti i fatti costitutivi della pretesa attrice, nella specie l'esistenza di un nesso causale fra la condotta di chi avrebbe causato il danno del quale è chiesto il risarcimento ed il danno medesimo.

Massime rilevanti

Le eccezioni vietate in appello ex art. 345 c.p.c., comma 2, sono soltanto quelle in senso proprio non rilevabili d'ufficio, e non, invece, le difese svolte dalle parti per resistere alle pretese od alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice (Cass., Sez. 3, n. 11015 del 19 maggio 2011).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.1.2016, n. 142

...omissis...

Innanzitutto deve essere valutata l'eccezione di nullità della notificazione sollevata dalla società resistente in quanto questa sarebbe avvenuta "presso il procuratore domiciliatario al vecchio indirizzo", senza tenere conto che egli aveva trasferito il proprio studio anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Tale eccezione va respinta.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, qualora la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al precedente domicilio del difensore di controparte e non consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, il termine di proposizione del gravame deve ritenersi ugualmente rispettato purchè risulti che, acquisita formale conoscenza del suddetto trasferimento, il notificante medesimo si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine (Cass., Sez. 6- 3, ordinanza n. 24641 del 19 novembre 2014, Rv. 633523). Nella specie, è incontestato che il ricorso sia stato comunque notificato tempestivamente al difensore di parte resistente, il quale ha pure depositato regolare controricorso.

Inoltre, l'ufficiale giudiziario, avvedutosi dell'errore, ha subito effettuato la nuova notifica al destinatario nello stesso giorno in cui aveva tentato quella non andata a buon fine, come risulta dalle relate di notifica allegate al ricorso e dal controricorso, ove si da atto della "notifica corretta dall'Ufficiale Giudiziario".

Se ne ricava che alcuna lesione del contraddittorio vi è stata e che la notifica è avvenuta nei termini raggiungendo il proprio scopo.

Con il primo motivo di ricorso B.A. impugna la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per travisamento dei fatti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso egli si duole, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 116 c.p.c..

Deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo con riferimento al profilo concernente l'art. 345 c.p.c., in quanto con esso BxxxxxxA. contesta il fondamento stesso della decisione della Corte di Appello di Firenze, che ha ritenuto inammissibile il gravame poichè basato su una prospettazione difensiva diversa da quella proposta davanti al Tribunale di Firenze.

Ad avviso del ricorrente, la corte distrettuale avrebbe errato perchè egli si sarebbe limitato a contestare nell'atto di appello il nesso causale tra la propria condotta ed il danno patito dalla società attrice, con la conseguenza che non vi sarebbe stata alcuna mutatio libelli e che la sua doglianza, non potendo qualificarsi come nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sarebbe stata perfettamente ammissibile.

Il motivo è fondato.

L'art. 345 c.p.c., dispone, ai commi 1 e 2, che "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio". Per costante giurisprudenza, le eccezioni vietate in appello ex art. 345 c.p.c., comma 2, sono soltanto quelle in senso proprio non rilevabili d'ufficio, e non, invece, le difese svolte dalle parti per resistere alle pretese od alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice (Cass., Sez. 3, n. 11015 del 19 maggio 2011, Rv. 617954).

In particolare, deve ritenersi che non rappresenti questione nuova inammissibile in appello la prospettazione difensiva che, facendo riferimento ad elementi già regolarmente acquisiti agli atti nel giudizio di primo grado, contesti i fatti costitutivi della pretesa attrice.

Tale prospettazione, infatti, non comporta alcuna modifica dell'oggetto del contendere, ma propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie che deve essere esaminata non ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per valutarne l'ammissibilità, ma ex art. 2697 c.c., al fine di accertare l'avvenuto assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio sullo stesso gravante.

Nella specie, come risulta dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Firenze, cccc che, in primo grado, ricopriva la posizione di convenuto, in appello aveva

contestato l'esistenza di un "nesso causale fra la sua prestazione e la causa di lavoro" e, quindi, il danno che, secondo la xxxx, avrebbe dovuto essere risarcito.

In questo modo, xxxxxx. non aveva introdotto una nuova domanda od eccezione, ma aveva solo evidenziato che, a suo avviso, xx aveva dato prova dei fatti costitutivi della propria azione, nel caso de quo del nesso causale fra la condotta dello stesso xxxxx ed il danno lamentato, poichè la somma che era stata corrisposta al xx. era proprio quella che a lui sarebbe spettata sulla base dei conteggi dal medesimo xxxxxxx.

Ne consegue l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, alla luce del seguente principio di diritto: non rappresenta questione nuova inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione difensiva che, facendo riferimento ad elementi già regolarmente acquisiti agli atti nel giudizio di primo grado, contesti i fatti costitutivi della pretesa attrice, nella specie l'esistenza di un nesso causale fra la condotta di chi avrebbe causato il danno del quale è chiesto il risarcimento ed il danno medesimo.

Le ulteriori doglianze del ricorrente devono ritenersi assorbite dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso relativamente alla prospettata violazione dell'art. 345 c.p.c.. Neppure il ricorso incidentale x sas deve essere esaminato, in quanto i tre motivi sui quali è fondato attengono alla valutazione dell'interrogatorio formale di Bxxxx ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di secondo grado, tutti profili che dovranno essere oggetto del nuovo processo d'appello.

Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata per quanto esposto in motivazione, con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale affinché riesamini la causa.

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze anche per le spese del giudizio di legittimità.